

## INTRODUZIONE

### CARI SOCI, CARI LETTORI,

questo mese la casa editrice Athesia ha pubblicato il libro “Wirtschaftsstandort Italien – Recht und Steuern für Unternehmen”, che contiene le risposte degli esperti degli Studi partner del Network “Norme & Tributi” alle numerose domande poste da imprese tedesche alla Camera di Commercio Italo-Germanica. Con più di 400 risposte, numerosi esempi e consigli pratici, vengono espone in modo chiaro e facilmente leggibile sia le particolarità legali e fiscali di cui le imprese attive in Italia devono tenere conto, sia, e soprattutto, le corrette soluzioni per i diversi problemi.

Il 20 marzo 2011 è entrata in vigore in Italia una normativa che prescrive, in determinate materie civili e commerciali, che prima dell'introduzione di un giudizio si debba esperire un procedimento di mediazione. Tuttavia, è già incerto se tale normativa rimarrà in vigore (vedasi interventi a pagg. 12 e 14). I dubbi sorti in merito alla legittimità di questa normativa non modifica però in alcun modo i vantaggi della mediazione. L'approccio collaborativo della mediazione, infatti, è la giusta risposta alle esigenze imprenditoriali, diversamente dal confronto in giudizio. I maggiori vantaggi della mediazione risiedono sia nel minor spreco di tempo e costi, sia nella prospettiva di raggiungere una soluzione discreta e duratura delle divergenze insorte. Proprio tali vantaggi erano alla base del mandato dato alla commissione di esperti per la stesura del Regolamento di Mediazione della Camera di Commercio Italo-Germanica.

*Heinz-Georg Krolovitsch, Responsabile Network “Norme & Tributi”*

## DEinternational ATTUALITÀ

### 11.05.2011: SEMINARIO

**L'OBBLIGO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, RISCHI DERIVANTI DALLA SUA VALIDITÀ VINCOLANTE VERSO TERZI.**

**L'ACCESSO ALLE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA AZIENDALE DEI DIPENDENTI.**

Data, ora: Mercoledì, 11.05.2011, 17:30 – 19:30

Luogo: Camera di Commercio Italo-Germanica, Via Gustavo Fara 26, 20124 Milano

Inviti ed ulteriori informazioni [www.deinternational.it](http://www.deinternational.it)



© Thorben Wengert | www.pixelfo.de

## **OTTIMIZZARE LA TUTELA E IL RECUPERO DEI CREDITI CON I SERVIZI DELLA DEINTERNATIONAL ITALIA SRL**

La base di un'efficiente tutela del credito è l'approfondita conoscenza della controparte. Le informazioni su aziende tedesche (visure camerali, bilanci, informazioni commerciali) fornite dalla DEinternational Italia Srl permettono di valutare la solvibilità e di adattare gli strumenti di tutela dei crediti. Con informazioni legali e fiscali la DEinternational Italia Srl assiste nell'individuazione dello strumento di garanzia più efficace. E nel caso in cui il debitore non paghi, il creditore può affidarsi al servizio di recupero crediti. In più della metà dei casi affidati si ottiene un pagamento da parte del debitore.

Ulteriori informazioni su [www.deinternational.it](http://www.deinternational.it)

PAGINA  
**2**



© J. Wackerhausen | www.istockphoto.de

## **! INSERZIONI PUBBLICITARIE NELLA NEWSLETTER "NORME & TRIBUTI"!**

- Visibilità presso cariche decisionali di imprese attive nello scambio economico italo-tedesco, associazioni e banche, enti pubblici, società fieristiche e media
- Oltre 3.000 destinatari qualificati
- Visibilità per ben 2 anni nelle Newsletter pubblicate sul sito della Camera di Commercio Italo-Germanica
- Distribuzione della versione cartacea della Newsletter nell'ambito degli eventi e dei diversi contatti della Camera di Commercio Italo-Germanica e della DEinternational Italia Srl

Per informazioni: Heinz-Georg Krolovitsch, Tel. +3902398009-29,  
E-Mail: [krolovitsch@deinternational.it](mailto:krolovitsch@deinternational.it)

## **PRESENTATE LA VOSTRA AZIENDA NELLA NEWSLETTER "NORME & TRIBUTI"!**

**DIRITTO SOCIETARIO**

- ITALIA:** Nuove osservazioni pratiche per il recesso del socio ..... Pag. **5**  
**GERMANIA:** Trasferimento di quote di GmbH davanti a notai stranieri ..... Pag. **5**

**CORPORATE GOVERNANCE /  
D. LSG. 231/01 - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA**

- ITALIA:** Responsabilità penale delle società ora anche per i reati ambientali ..... Pag. **6**  
**GERMANIA:** „Compliance-Officer“ - una vita pericolosa ..... Pag. **6**

**MERGERS & ACQUISITIONS**

- ITALIA:** Decreto “antiscalate” e nuovo ruolo della CDP ..... Pag. **7**  
**GERMANIA:** Imposta sull’acquisto di terreni: Agevolazioni fiscali per ristrutturazioni  
nel gruppo ..... Pag. **7**

**TASSAZIONE DELLE IMPRESE**

- ITALIA:** Decreto “Milleproroghe” - Imposte anticipate ..... Pag. **8**  
**GERMANIA:** Imposte differite ..... Pag. **8**

**IVA E DAZI**

- ITALIA:** L’estensione del reverse charge alle cessioni di telefoni cellulari e  
microprocessori ..... Pag. **9**  
**GERMANIA:** Detrazione dell’IVA d’acquisto in caso di cessioni di partecipazioni ..... Pag. **9**

**DIRITTO DEL LAVORO**

- ITALIA:** La tutela del lavoratore ..... Pag. **10**  
**GERMANIA:** Il Tribunale Federale del Lavoro sulla successione dei contratti a termine:  
l’apposizione del termine senza motivi oggettivi dopo più di tre anni  
è possibile. .... Pag. **11**

**PERSONALE DISTACCATO: PROBLEMATICHE CONTRIBUTIVE E FISCALI**

- ITALIA:** La residenza fiscale del lavoratore distaccato all’estero: l’orientamento  
dell’Agenzia delle Entrate ..... Pag. **11**

**DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI**

- ITALIA:** Incostituzionalità dell’obbligo di mediazione nelle controversie civili e  
commerciali? ..... Pag. **12**  
**GERMANIA:** Ammenda per pubblicazione al di fuori della scadenza ..... Pag. **12**

**DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D’AUTORE**

- ITALIA:** Giudici severi nei confronti degli Internet Service Providers ..... Pag. **13**  
**GERMANIA:** Diffida all’acquirente transnazionale ..... Pag. **13**

**DIRITTO PROCESSUALE CIVILE ED ARBITRATI**

- ITALIA:** Dubbi da Mediazione ..... Pag. **14**  
**GERMANIA:** L’obiezione arbitrale deve sempre contenere un preciso riferimento alla  
clausola compromissoria ..... Pag. **14**

**RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE**

- ITALIA:** Risarcibile solo il danno subito da una cosa diversa dal prodotto difettoso? ..... Pag. **15**

**DIRITTO ALIMENTARE E DEI MANGIMI**

- EUROPA:** Corte di Giustizia decide in merito ai nuovi prodotti ed ai nuovi  
ingredienti alimentari ..... Pag. **15**

PAGINA

**3**

**DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA****ITALIA:** Modifiche al decreto attuativo del cd “terzo pacchetto” .....Pag. **16****TASSAZIONE DELLE PERSONE****ITALIA:** Cedolare secca - locazione di immobili abitativi da parte di persone fisiche .....Pag. **16****PRIVACY****ITALIA:** “On line Behavioural advertising” .....Pag. **17****DIRITTO FALLIMENTARE****ITALIA:** Irragionevole durata del fallimento .....Pag. **17****DIRITTO EDILIZIO ED IMMOBILIARE****ITALIA:** Nuova causa di nullità testuale relativamente agli atti traslativi, costitutivi, modificativi di diritti reali immobiliari .....Pag. **18****APPALTI****ITALIA:** Partecipazione di ATI - obbligo di indicare la percentuale dei lavori da eseguire .....Pag. **18****DIRITTO DELL'ENERGIA****ITALIA:** Restrizioni nell'uso di aree agricole per impianti fotovoltaici - attesa di nuove tariffe .....Pag. **19****DIRITTO FARMACEUTICO, DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEI COSMETICI****ITALIA:** Prodotti di bellezza e messaggi promozionali ingannevoli .....Pag. **19****ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI****ITALIA:** Sospensibilità delle sentenze di appello .....Pag. **20**

PAGINA

**4**

**ITALIA: NUOVE OSSERVAZIONI PRATICHE PER IL RECESSO DEL SOCIO**

Con una massima recente l'Osservatorio del diritto societario per la Regione Lombardia ha rilevato che, nel silenzio della legge, deve ritenersi consentito che il socio di una S.r.l. possa richiedere al Registro delle Imprese l'annotazione della propria dichiarazione di recesso, dando prova dell'avvenuta conoscenza di questa da parte della società. È infatti prevista per legge la sola pubblicità della titolarità della partecipazione societaria, che viene oggi certificata dal Registro delle Imprese. Sarebbe da oggi così possibile anticipare la pubblicità di una prima modifica del rapporto societario che altrimenti diverrebbe nota solo al termine del procedimento dal quale consegue lo scioglimento del rapporto tra il socio recedente e la società. Sia chiaro che a seguito di tale "annotazione" il recedente mantiene la sua posizione di socio fino a quando non venga comunicato al Registro delle Imprese, verificati i presupposti di legge, l'assetto sociale conseguente al fatto che il recesso è divenuto definitivo e che sono state compiute le operazioni di liquidazione della partecipazione del socio receduto ex art. 2289 c.c.



RA e Avv. Dr. Stephan Grigolli  
stephan.grigolli@agnoli-giuggioli.it  
Studio partner del Network "Norme & Tributi"  
della Camera di Commercio Italo-Germanica

**GERMANIA: TRASFERIMENTO DI QUOTE DI GMBH DAVANTI A NOTAI STRANIERI**

PAGINA  
**5**

La Corte d'Appello di Düsseldorf ha stabilito, con decisione del 2 marzo 2011, che le quote di partecipazione a una S.r.l. tedesca (GmbH) possono essere trasferite efficacemente anche davanti a notai stranieri. Sebbene fino alla riforma del diritto delle GmbH nel 2008 fosse usuale – in particolare per ragioni di costi – fare rogiti notarili tramite notai stranieri, dopo la riforma era diventato dubbio se i rogiti dei notai stranieri soddisfacessero i presupposti di forma previsti dalle norme tedesche. Si era obiettato che i notai stranieri non potrebbero essere obbligati – come previsto adesso – a trasmettere, dopo ogni rogito, una lista dei soci aggiornata al registro delle imprese. La Corte d'Appello di Düsseldorf replica ora che l'efficacia del rogito notarile non deve essere confusa con la questione dei soggetti obbligati alla trasmissione della lista dei soci. Se la sentenza sarà confermata, si tornerà alla situazione giuridica precedente: i rogiti di notai stranieri sono efficaci se il notaio straniero esercita una funzione paragonabile a quella del notaio tedesco e lo svolgimento del rogito, per il resto, è equivalente a quello che si svolge innanzi ai notai tedeschi (per l'Italia tale equivalenza era stata generalmente, riconosciuta). Competente a trasmettere la lista dei soci è l'amministratore.



RA Wolfgang Liebau  
liebau@gsk.de  
www.gsk.de  
Studio partner del Network "Norme & Tributi"  
della Camera di Commercio Italo-Germanica

**ITALIA: RESPONSABILITÀ PENALE DELLE SOCIETÀ ORA ANCHE PER I REATI AMBIENTALI**

Il Consiglio dei Ministri in data 17 aprile 2011 ha approvato il decreto che recepisce la direttiva 2008/99/Ce sulla tutela penale dell'ambiente, introducendo due nuovi reati ambientali nel Codice Penale e prevedendo per gli illeciti ambientali la responsabilità penale delle società di capitali di cui al D.Lgs. 231/2001.

Per i reati ambientali più rilevanti (tra cui lo scarico illecito di acque reflue industriali, la discarica abusiva, le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e l'inquinamento marino colposo e doloso da navi) sono previste sia sanzioni pecuniarie, sia le rilevanti sanzioni interdittive (p.e. dalla partecipazione a gare pubbliche) fino a sei mesi. Per le attività illecite di gestione dei rifiuti, di omessa bonifica di siti inquinati e di emissioni in atmosfera sono previste sanzioni pecuniarie.

Le imprese dunque fanno bene ad attivarsi subito per adeguare i loro modelli organizzativi di cui al D.Lgs. 231/01 proprio per garantire il riconoscimento da parte della giurisprudenza delle certificazioni volontarie ambientali (Iso 14001 e Emas) e dunque l'esonero da responsabilità penale.



Avv. DDr. Renate Holzeisen  
Avvocato, Dottore Commercialista,  
Revisore Contabile  
info@rimbl.com  
www.rimbl.com



PAGINA

6

**GERMANIA: „COMPLIANCE-OFFICER“ - UNA VITA PERICOLOSA**

Uno dei leading cases inerenti il tema Compliance in Germania è stato oggetto della sentenza della Corte Federale tedesca (BGH) del 17.07.2009 (5 StR 394/08). Il BGH ha confermato la condanna del resp. uff. revisione interna dell'ente pubblico per la nettezza urbana (BSR) della città di Berlino per complicità nel reato di truffa tramite omissione.

In seguito a un errore di calcolo la BSR richiedeva a 170.000 proprietari immobiliari importi per la pulizia delle strade maggiorati. L'errore, scoperto in un secondo tempo, non veniva corretto.

Il BGH ha trattato diversi aspetti legali rilevanti per coloro che si occupano di Compliance.

Una punibilità per omissione presuppone una posizione di garante. Il BGH in questo caso non ha riconosciuto una punibilità per violazione di doveri, ma in virtù degli obblighi assunti per contratto: chi si accolla tali obblighi, si rende in ogni caso garante qualora sussista un particolare rapporto di fiducia. Un Compliance Officer è tenuto, in particolare, a impedire reati che vengano commessi dalla sua organizzazione.

Secondo il BGH un obbligo di garanzia penalmente rilevante così ampio non ricade in linea di massima sul responsabile del dipartimento legale o dell'ufficio di revisione interno di ogni impresa privata.



RA Alexander Seitz, LL.M.Eur.  
a.seitz@mader-stadler.de  
Studio partner del Network "Norme & Tributi"  
della Camera di Commercio Italo-Germanica



**ITALIA: DECRETO "ANTISCALATE" E NUOVO RUOLO DELLA CDP**

Con il decreto legge 31 marzo 2011, n. 34 il Governo italiano ha adottato un provvedimento volto a ridurre il rischio di scalate da parte di operatori stranieri. L'articolo 7 del decreto amplia l'oggetto sociale della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ("CDP") estendendo l'operatività anche all'assunzione di partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese.

L'assunzione di partecipazioni da parte di CDP potrà avvenire anche attraverso veicoli societari o fondi di investimento partecipati dalla Cassa medesima ed eventualmente da società private o controllate dallo Stato o enti pubblici.

Al Ministro dell'economia e delle finanze spetterà la qualificazione della nozione di "rilevante interesse nazionale" ed i requisiti delle società oggetto di possibile acquisizione da parte di CDP.



Avv. Marco Cerritelli  
marco.cerritelli@cbalex.it  
Avv. e RA Mattia Dalla Costa  
mattia.dallacosta@cbalex.it  
www.cbalex.it

**GERMANIA: IMPOSTA SULL'ACQUISTO DI TERRENI: AGEVOLAZIONI FISCALI PER RISTRUTTURAZIONI NEL GRUPPO**

PAGINA

7

Nella legge sull'imposta sull'acquisto di terreni è stato introdotto l'articolo 6a già in vigore dal 01.01.2010. Esso ha lo scopo di facilitare ristrutturazioni nel gruppo. In caso di trasformazioni a base di diritto tedesco o regolamenti paragonabili di uno stato dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo l'imposta sull'acquisto di terreni non è riscossa.

La premessa per quanto sopra è che all'operazione di trasformazione partecipino esclusivamente un'impresa dominante e una o più società dipendenti da essa oppure più società dipendenti da un'impresa dominante. Una società è considerata dipendente se l'impresa dominante è in possesso -direttamente o indirettamente- di almeno il 95% delle sue quote per un periodo di minimo cinque anni prima e dopo la ristrutturazione.

Nella prassi l'imposta a causa di numerose questioni non chiarite sull'acquisto di terreni rappresenta tuttora un ostacolo essenziale per le ristrutturazioni.

Le autorità finanziarie dei Länder in data del 01.12.2010 hanno emanato un decreto esecutivo in merito a questa nuova normativa favorendone però un'interpretazione piuttosto restrittiva. È però opportuno conoscerla in quanto importante per le ristrutturazioni nel gruppo.



RA FAStR StB Andreas Jokisch  
andreas.jokisch@pape-co.de  
Dipl.-Kfm. WP StB Andreas Klier  
andreas.klier@pape-co.de  
www.pape-co.de



**ITALIA: DECRETO „MILLEPROROGHE“ - IMPOSTE ANTICIPATE**

Il cosiddetto Decreto “Milleproroghe”, ha previsto alcune proroghe e novità di indubbio interesse. Di cui anche le imposte anticipate (art. 2, co. 55 – 58) che si delinea brevemente nel seguito.

Viene prevista la trasformazione in crediti d'imposta delle attività per imposte anticipate (differite attive) iscritte in bilancio relative a svalutazioni di crediti tassate (non dedotte ex art. 106, co. 3 del TUIR), ed al valore dell'avviamento e di altre attività immateriali a deducibilità differita nel tempo. Nonostante il richiamo all'art. 106, co. 3 del TUIR sia specifico per gli enti finanziari, si ritiene che vi dovrebbe essere un chiarimento circa l'applicabilità a tutte le imprese non bancarie.

La trasformazione opera solo qualora nel bilancio individuale della società venga rilevata una perdita d'esercizio e riguarda un importo pari al prodotto (sulla base dei dati di bilancio) della perdita d'esercizio e del rapporto tra le attività per imposte anticipate e l'ammontare del capitale sociale e delle riserve.

Tali crediti d'imposta non possono essere chiesti a rimborso, non producono interessi ma possono essere ceduti oppure compensati – senza limiti d'importo – nel modello F24.



Dott. Dirk Prato | [dirk.prato@hager-partners.it](mailto:dirk.prato@hager-partners.it)

Dott. Hannes Hilpold | [hannes.hilpold@hager-partners.it](mailto:hannes.hilpold@hager-partners.it)

Studio partner del Network “Norme & Tributi”  
della Camera di Commercio Italo-Germanica

HAGER & PARTNERS

PAGINA

8

**ITALIA: IMPOSTE DIFFERITE**

Con la legge tedesca di ammodernamento sul diritto in materia di bilancio (BilMoG) il sistema “timing” orientato al conto economico è stato sostituito dal sistema “Temporary”. Ciò significa, che con il sistema “Temporary” ci si orienta e concentra sulle differenze, che risultano dai valori di bilancio nel bilancio civilistico e fiscale. Queste differenze andranno a diminuire negli anni successivi.

Sulla base dei diversi valori di bilancio in futuro si può arrivare ad un aggravio o ad uno sgravio fiscale. Nel caso si preveda un aggravio fiscale devono essere costituite imposte differite passive, nel caso di uno sgravio fiscale delle imposte differite attive. Imposte differite attive e passive possono essere saldate le une con le altre oppure essere fissate in modo separato.

Qualora il pareggio a saldo delle imposte attive e passive differite fornisca un'eccedenza attiva, esiste il diritto di poter scegliere se mettere i valori all'attivo. Qualora le imposte differite vengano fissate separatamente non è tuttavia ammesso dichiarare solamente le imposte differite passive rinunciando così al valore delle imposte differite attive.

Ai sensi del § 274 cpv. 2 frase 1 cod. comm. tedesco (HGB) gli importi derivanti dall'aggravio o sgravio sono da stimare e non scontare con le aliquote d'imposta individuali dell'impresa al momento del pareggio delle differenze. Società di persone e piccole società di capitali godono di certe agevolazioni, per ciò che concerne la formazione di imposte differite. €



Dipl.-Kfm. Raimund Mader, Dottore Commercialista,  
Revisore Contabile, Consulente di diritto tributario internazionale  
[r.mader@mader-stadler.de](mailto:r.mader@mader-stadler.de)

Dipl.-Kfm. Stephanie Deiters, Dottore Commercialista  
Consulente di diritto tributario internazionale  
Studio partner del Network “Norme & Tributi”  
della Camera di Commercio Italo-Germanica



**ITALIA: L'ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE ALLE CESSIONI DI TELEFONI CELLULARI E MICROPROCESSORI**

La Decisione del Consiglio UE del 22 novembre 2010, n. 2010/710/UE, ha autorizzato l'Italia a designare l'acquirente dei seguenti beni quale debitore dell'IVA in luogo del cedente:

- a) telefoni cellulari, concepiti come sistemi fabbricati o adottati per essere connessi ad una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche;
- b) dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori ed unità centrali di elaborazione, prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale. Il regime in commento non si applica alla fase del commercio al dettaglio, bensì alle cessioni dei beni eseguite in tutte le fasi di commercializzazione precedenti la vendita al dettaglio.

Rimangono, inoltre, escluse le cessioni dei beni in questione, compiute direttamente nei confronti degli utilizzatori finali, quando la cessione è accessoria alla fornitura di traffico telefonico. Da un punto di vista operativo, il cedente sarà tenuto ad emettere fattura di vendita senza addebito d'imposta, con l'indicazione della norma che prevede l'applicazione del reverse charge. Il cessionario, invece, dovrà integrare la fattura ricevuta, con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, ed annotarla nei propri registri. Il meccanismo dell'inversione contabile si rende applicabile alle cessioni effettuate dal 1 aprile 2011.



Dott. Luca Lavazza  
luca.lavazza@it.pwc.com  
Dott. Francesco Pizzo  
francesco.pizzo@it.pwc.com

PAGINA

9

**GERMANIA: DETRAZIONE DELL'IVA D'ACQUISTO IN CASO DI CESSIONI DI PARTECIPAZIONI**

Le cessioni che hanno per oggetto aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, non sono soggetti a IVA. La giurisdizione della Corte federale delle finanze e della Corte europea consente in questi casi la detrazione dell'IVA per prestazioni di consulenza con riferimento a queste cessioni se l'attività economica completa del cedente porta a operazioni che concedono il diritto di detrazione dell'IVA d'acquisto.

La premessa per questo è che il 100% delle quote aziendali siano cedute a un imprenditore oppure siano cedute quote di società controllate che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo e diventano società controllate anche dell'acquirente.

Nel caso che siano cedute meno del 100% delle quote, si tratta per principio di un'operazione imponibile a IVA. Che tale sia esente dall'imposta è vero, però resta esclusa la detrazione dell'IVA d'acquisto per operazioni inerenti a questa cessione. La corte federale delle finanze con sentenza del 27.01.2011 ha negato la detrazione dell'IVA per prestazioni di consulenza con riferimento a una cessione del 99% delle quote. L'obiezione del ricorrente di voler utilizzare il ricavo della vendita per la sua attività economica completa che è soggetta ad IVA è stata respinta.



RA FASr StB Andreas Jokisch  
andreas.jokisch@pape-co.de  
Dipl.-Kfm. WP StB Andreas Klier  
andreas.klier@pape-co.de  
www.pape-co.de

**ITALIA: LA TUTELA DEL LAVORATORE**

Ai sensi dell'art. 6 n. 2 lett a) della Convenzione di Roma del giugno 1980, resa esecutiva con L. n. 218/1995, la legge applicabile ai rapporti di lavoro nell'ambito dei quali la prestazione lavorativa debba essere resa in più Stati Membri è quella del luogo in cui il lavoratore compie abitualmente il suo lavoro.

Tale norma pone alcuni problemi di applicazione nei casi – come quello di lavoratori dipendenti da aziende operanti nel campo dei trasporti internazionali – in cui è difficile stabilire quale sia il luogo di svolgimento abituale della prestazione lavorativa.

In relazione a tale fattispecie, si è pronunciata di recente la Corte di Giustizia dell'Unione europea 15 marzo 2011 n. 29/10, secondo cui tale luogo debba identificarsi con quello in cui o a partire dal quale, tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano detta attività, il lavoratore adempie la parte sostanziale delle sue obbligazioni nei confronti del suo datore di lavoro.

In particolare, ai fini di tale valutazione si deve tener conto del luogo a partire dal quale il lavoratore effettua le sue "missioni di trasporto", riceve le istruzioni sulle sue missioni e organizza il suo lavoro, nonché il luogo in cui si trovano gli "strumenti lavorativi". È opportuno verificare anche, si aggiunge nella sentenza, quali siano i luoghi in cui il trasporto è principalmente effettuato, i luoghi di scarico della merce nonché il luogo in cui il lavoratore ritorna dopo le sue missioni.



Giuseppe Cucurachi  
giuseppe.cucurachi@jenny.it  
www.jenny.it  
Studio partner del Network "Norme & Tributi"  
della Camera di Commercio Italo-Germanica

PAGINA  
**10**



## **NUOVI SOCI IN JENNY & PARTNERS**

Lo Studio Jenny & Partners è lieto di comunicare che a partire da gennaio 2011 l'avv. Giuseppe Cucurachi è diventato equity partner e l'avv. Ruben Pescara è stato nominato income partner.

Giuseppe Cucurachi è responsabile del dipartimento di diritto del lavoro dello Studio con cui collabora dal 2008 dopo alcune esperienze trascorse in primari studi fra cui, da ultimo, lo Studio legale Bonelli, Erede e Pappalardo.

Ruben Pescara è esperto di diritto immobiliare ed a capo del relativo dipartimento dello Studio. L'avv. Pescara collabora con lo Studio dal 2004.

**DIRITTO DEL LAVORO****GERMANIA: IL TRIBUNALE FEDERALE DEL LAVORO SULLA SUCCESSIONE DEI CONTRATTI A TERMINE: L'APPOSIZIONE DEL TERMINE SENZA MOTIVI OGGETTIVI DOPO PIÙ DI TRE ANNI È POSSIBILE.**

Nel caso di un lavoratore precedentemente assunto a termine, la legge non consente che possa essere successivamente assunto a termine senza causale (In Germania, in certi casi, è ammessa l'assunzione a tempo determinato senza causale, in alcuni, appunto, invece no). Circa quale finestra temporale sia da tenere in considerazione per valutare la precedente assunzione, i tribunali del lavoro tedeschi si sono pronunciati in maniera contrastante. (c.d divieto dell'"assunzione precedente")

Il Tribunale Federale del Lavoro si è recentemente pronunciato in merito, ritenendo che non sussista un'illecita successione di contratti a tempo determinato qualora siano passati più di tre anni tra la cessazione del precedente impiego temporaneo ed una successiva assunzione con assenza di motivo oggettivo.

Il Tribunale Federale del Lavoro ha compiuto una valutazione equa tra il pericolo di abuso di assunzioni a termine e gli ostacoli all'assunzione, attenendosi alla valutazione compiuta dal legislatore, che, in termini civilistici generali, prevede un termine decadenza di 3 anni.



RA Mario Prudentino  
m.prudentino@pr-rh.de  
www.pr-rh.de

PAGINA

11

**PERSONALE DISTACCATO: PROBLEMATICHE CONTRIBUTIVE E FISCALI****ITALIA: LA RESIDENZA FISCALE DEL LAVORATORE DISTACCATO ALL'ESTERO: L'ORIENTAMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Con riferimento all'accertamento della residenza fiscale di una persona fisica, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito al concetto di "domicilio ai sensi del codice civile".

Secondo l'Agenzia la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente e l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) non costituisce elemento determinante per escludere il domicilio nello Stato.

Il "domicilio" di una persona è infatti nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi e consiste, quindi, in una situazione giuridica che, prescindendo dalla presenza fisica del soggetto, è caratterizzata dalla volontà di stabilire e conservare in quel luogo la sede principale dei propri affari ed interessi.

In tal senso, ai fini dell'accertamento del domicilio, possono essere assunti quali indici significativi, la disponibilità di una abitazione permanente, la presenza della famiglia, l'accreditamento di propri proventi dovunque conseguiti, il possesso di beni anche mobiliari, la partecipazione a riunioni d'affari, la titolarità di cariche sociali, il sostenimento di spese alberghiere o di iscrizione a circoli o clubs.



Dott. Amedeo Domanti  
a.domanti@vasapoli.it  
www.vasapoli.it

**ITALIA: INCOSTITUZIONALITÀ DELL'OBBLIGO DI MEDIAZIONE NELLE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI?**

Con l'ordinanza n. 3202 del 9.04.2011 il TAR Lazio ha dichiarato la non manifesta infondatezza delle eccezioni d'incostituzionalità di alcune previsioni del D. lgs. 28/2010, sollevate - tra l'altro - dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura nei confronti del Ministero della Giustizia nell'ambito di alcuni procedimenti riuniti.

In sintesi, la possibile incostituzionalità potrebbe riguardare:

- l'art. 5, laddove prevede il tentativo di mediazione come condizione di procedibilità dell'eventuale giudizio in sede civile, in quanto potenzialmente lesivo del diritto costituzionale al libero accesso alla giustizia (art. 24 della Costituzione);
- l'art. 16, che consente ad enti pubblici e privati "che diano garanzie di serietà ed efficienza" di costituire organismi deputati alla mediazione, in quanto tale previsione non garantisce che siano gli organismi stessi ad essere dotati di "competenza e professionalità", come richiesto dall'art. 60 della legge delega.

Nelle prossime settimane si attende il verdetto della Corte Costituzionale, che potrebbe sancire, tra l'altro, l'eliminazione del vincolo di obbligatorietà del ricorso al procedimento di mediazione nelle materie che vi sono attualmente soggette.



RAin e Avv. Susanne Hein  
susanne.hein@mblegale.it  
Avv. Federica Brevetti  
federica.brevetti@mblegale.it  
Studio partner del Network "Norme & Tributi"  
della Camera di Commercio Italo-Germanica

PAGINA  
**12**

**GERMANIA: AMMENDA PER PUBBLICAZIONE AL DI FUORI DELLA SCADENZA**

Con sentenza del 21.03.2011 (35 T 1620/10) il Tribunale di Bonn ha chiarito che una società può servirsi dell'assistenza di un commercialista anche per la pubblicazione del bilancio di esercizio, tuttavia monitorandolo.

Secondo il § 325 del codice commerciale tedesco (HGB) i rappresentanti legali delle società di capitali hanno l'obbligo di presentare alla Gazzetta Ufficiale Elettronica il bilancio d'esercizio al più tardi dodici mesi dopo la scadenza della chiusura.

Per chi superi tale scadenza l'Ufficio Federale tedesco per la Giustizia (previo ammonimento) fissa un'ammenda di minimo €2.500. Poiché questa ha carattere di sanzione, è implicita la necessità di colpa.

La ricorrente sosteneva di aver già adempito ai suoi doveri di diligenza avendo dato relativo incarico ad un commercialista.

Il Tribunale di Bonn (esclusivamente competente) richiede prima di tutto una dichiarazione in cui vengano spiegati i motivi per cui tale scadenza non era stata rispettata. Qualora la società abbia dato (tempestivamente) il relativo incarico a un commercialista, questa può essere certa in linea di massima, che questi andrà a adempiere l'obbligo a lui trasmesso.

Con ciò la società non si tutela completamente: deve assicurarsi, di rimanere aggiornata.



RA Alexander Seitz, LL.M.Eur.  
a.seitz@mader-stadler.de  
Studio partner del Network "Norme & Tributi"  
della Camera di Commercio Italo-Germanica

**ITALIA: GIUDICI SEVERI NEI CONFRONTI DEGLI INTERNET SERVICE PROVIDERS**

Era già nota la tendenza dei giudici italiani a valutare con una certa severità l'eventuale responsabilità degli Internet Service Providers. Due recenti pronunce confermano tale orientamento. Con ordinanza del 23 marzo 2011 il Tribunale di Roma ha affermato l'obbligo di Yahoo di rimuovere dai risultati della ricerca i collegamenti a siti che permettano di scaricare materiale protetto da diritto d'autore, dal momento in cui tale circostanza venga resa nota al provider. Inoltre, il 24 marzo 2011, il Tribunale di Milano ha ritenuto che il servizio "Suggest" (completamento automatico delle parole digitate nel campo "ricerca") offerto da Google possa essere diffamatorio, ove accosti a nomi di persona aggettivi denigratori. Di conseguenza, Google è tenuta a risarcire il danno così causato in quanto responsabile dell'operatività del software sottostante al sistema dei "suggerimenti". Viene ribadita, dunque, la linea rigida già altrove espressa: si ricordi il discusso caso Vividown, (Trib. Milano, 24 febbraio 2010: l'inserimento in Google Videos di un filmato di atti di bullismo a danni di un ragazzo affetto da sindrome di down costituisce violazione della privacy).



Avv. Dr. Paolo Mondini  
[paolo.mondini@mondinirusconi.it](mailto:paolo.mondini@mondinirusconi.it)  
 RA In Erna Fütö, LL.M.  
[erna.fuetoe@mondinirusconi.it](mailto:erna.fuetoe@mondinirusconi.it)  
[www.mondinirusconi.it](http://www.mondinirusconi.it)

**MONDINI RUSCONI**  
 STUDIO LEGALE

PAGINA  
**13**

**GERMANIA: DIFFIDA ALL'ACQUIRENTE TRANSNAZIONALE**

Il titolare tedesco di un brevetto europeo diffida un'impresa francese per una presunta violazione di brevetto. Il fornitore tedesco dell'impresa francese ritiene che il brevetto sia stato rilasciato indebitamente, pertanto avanza ricorso e richiede al Tribunale di Francoforte di emettere un provvedimento d'urgenza. Al titolare del brevetto deve essere proibito di diffidare l'acquirente francese del proponente. Il Tribunale si occupa, tra l'altro, della questione della competenza internazionale del foro tedesco in una causa che concerne la porzione francese di un brevetto europeo e la sua esistenza e, allo stesso tempo, la diffida avanzata nei confronti di un'impresa francese. Il giudice accerta sia la competenza internazionale nel procedimento d'urgenza (artt. 2, 31 della Convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale), sia la facoltà dei tribunali tedeschi di decidere, in via incidentale, circa l'esistenza di una protezione brevettuale (vedasi art. 22, n. 4 della suddetta Convenzione). Il giudice vieta la diffida all'acquirente in virtù del diritto tedesco poiché ciò prevederebbe la revoca – peraltro verificatasi successivamente – del brevetto in oggetto (Sentenza passata in giudicato del Tribunale di Francoforte sul Meno, Atto n. 6 O 270/07).



Dr. Kristofer Bott  
[k.bott@gvw.com](mailto:k.bott@gvw.com)  
[www.gvw.com](http://www.gvw.com)

**GRAF VON WESTPHALEN**

**ITALIA: DUBBI DA MEDIAZIONE**

A un mese dall'introduzione della mediazione, quale condizione di procedibilità, i dubbi relativi ad alcuni aspetti della normativa permangono, come gli effetti che la domanda di mediazione può produrre in relazione alla prescrizione e decadenza dei diritti. Il D.Lgs 280/2011 prevede che la domanda di mediazione interrompe la prescrizione. E' stato rilevato che occorre vedere come la domanda di mediazione sia stata presentata (ossia eventualmente di quali diritti essa comporti l'interruzione della prescrizione), nonché se essa produce tale effetto anche in relazione a quei diritti per i quali occorre espressamente una domanda giudiziale (quale l'usucapione). Sul piano transfrontaliero analogo problema si pone laddove sia applicabile il diritto sostanziale straniero in base al quale solo la domanda giudiziale interrompe la prescrizione. Ci si domanda se il Giudice italiano chiamato a decidere rileverà secondo il diritto straniero l'avvenuta prescrizione - decorso il relativo termine - nonostante la proposizione della domanda di mediazione prima della scadenza del termine. La soluzione del problema necessita di formule attente a tale questione.



Avv. RA Robert Rudek  
Avv. Ruggero Rubino-Sammartano  
info@brsa.it  
www.brsa.it

**GERMANIA: L'OBIEZIONE ARBITRALE DEVE SEMPRE CONTENERE UN PRECISO RIFERIMENTO ALLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Al fine di esporre un'eccezione arbitrale efficace non sarà ritenuto sufficiente indicare semplicemente che la decisione di merito debba essere presa dinnanzi ad una Camera Arbitrale. In particolare, in caso di pluralità di clausole compromissorie, sarà obbligatorio precisare a quale clausola si faccia riferimento. La Corte di Cassazione prende le distanze dalla giurisdizione attuale con la pronuncia delle sentenza dell'8 febbraio 2011 (XI ZR 168/08). La parte convenuta, un broker americano, non aveva chiarito nell'obiezione se facesse menzione alla clausola compromissoria personale o a quella tra il mediatore e la parte attrice. Quest'ultima lo aveva citato in giudizio per risarcimento danni dopo aver subito delle perdite nella compravendita di opzioni. Finora, secondo l'opinione corrente, un'obiezione informale era ritenuta sufficiente per eccipire l'irricevibilità del ricorso. Nella sentenza attualmente pronunciata la Corte rimane di questo avviso, tuttavia pone l'obbligo aggiuntivo di indicare precisamente la convenzione di arbitrato. Tale aspetto si rivelerebbe utile all'Autorità giudiziaria statale al fine di verificare se la convenzione di arbitrato preveda una competenza diversa. Non sarà più considerato lecito esprimere in modo generico l'intenzione di avviare il dibattimento dinnanzi alla Camera Arbitrale. Secondo quanto espresso con tale parere in futuro nelle obiezioni sarà obbligatorio indicare specificatamente la convenzione arbitrale di riferimento.

**GRAF VON WESTPHALEN**

Dr. Dominik Ziegenhahn  
d.ziegenhahn@gvw.com  
www.gvw.com

PAGINA  
**14**

**RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE****ITALIA: RISARCIBILE SOLO IL DANNO SUBITO DA UNA COSA DIVERSA DAL  
PRODOTTO DIFETTOSO?**

Con una recente sentenza la Corte di Cassazione ha fatto applicazione del principio secondo cui la responsabilità del produttore per prodotti difettosi, come disciplinata dalla normativa di tutela del consumatore, consente di chiedere il risarcimento dei danni provocati dal prodotto difettoso a cose diverse dal prodotto stesso, destinate normalmente all'uso privato del consumatore. Sulla base di tale principio è stata respinta la domanda risarcitoria di un consumatore che, per lo scoppio improvviso degli airbag della sua autovettura, subiva lievi lesioni fisiche ed agiva per il risarcimento dei danni, che individuava soprattutto nei costi della riparazione dell'autovettura. La Suprema Corte ha respinto la domanda risarcitoria sul presupposto che gli airbag dell'autovettura rappresentavano proprio il prodotto difettoso e, quindi, non potevano ricadere sotto la normativa di tutela invocata, dovendo il consumatore agire per il risarcimento di detti danni secondo gli ordinari criteri. Con la medesima sentenza la Cassazione ha ribadito il principio secondo cui non può essere citato in giudizio il venditore del prodotto difettoso se è noto il produttore e questi sia stabilito in un paese membro della UE.



Avv. Marco De Stefanis  
marco.destefanis@heussen-italia.it  
www.heussen-italia.it

**DIRITTO ALIMENTARE E DEI MANGIMI**

PAGINA  
**15**

**EUROPA: CORTE DI GIUSTIZIA DECIDE IN MERITO AI NUOVI PRODOTTI  
ED AI NUOVI INGREDIENTI ALIMENTARI**

Con sentenza del 14.4.2011, nella causa C 327/09, la Corte di Giustizia ha chiarito alcuni principi in merito all'interpretazione ed all'applicazione del Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari. In sintesi, la Corte ha evidenziato, che è in primo luogo compito delle autorità amministrative e dei giudici nazionali determinare, verificando le circostanze del caso concreto, se il prodotto di cui trattasi costituisca o meno un nuovo alimento o un nuovo ingrediente alimentare ai sensi del suddetto regolamento, dando all'operatore interessato la possibilità di provare che tale prodotto è stato commercializzato come alimento in quantità non trascurabile nell'UE anteriormente al 15.5. 1997. Qualora l'autorità competente dovesse giungere alla conclusione che nel caso concreto, si tratti di un nuovo alimento, la stessa deve altrettanto verificare se sia necessaria un'autorizzazione della sua immissione sul mercato, o se sia sufficiente la sua notifica alla Commissione, in base alle disposizioni sulla "sostanziale equivalenza". Con tale sentenza, la Corte ha chiarito la responsabilità delle autorità competenti nazionali, di prendere decisioni in base al caso individuale, chiarendo anche che una decisione della Commissione adottata in base al Regolamento (CE) n. 258, che rifiuta di immettere sul mercato dell'UE un alimento o un ingrediente alimentare, non è vincolante per soggetti diversi dalla persona o dalle persone che essa designa come destinatari.



in cooperation with

**meyer // meisterernst**  
rechtsanwälte / avvocati

Avv. e RA Dr. Barbara Klaus  
klaus@meyer-meisterernst.com  
www.meyer-meisterernst.com

**DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA****ITALIA: MODIFICHE AL DECRETO ATTUATIVO DEL CD „TERZO PACCHETTO“**

L'AGCM richiede al governo, in quanto azionista di ENI e Enel, di rivedere il decreto attuativo del cd "terzo pacchetto" avente ad oggetto la liberalizzazione dei settori di energia elettrica e gas per evitare ostacoli alla concorrenza. In particolare, l'AGCM propone la predisposizione di un testo unico sulla materia e di intervenire su sei punti chiave affinché la nuova disciplina sia parametrata: 1) all'informare il mercato sulle esigenze per singola tipologia di impianto ed infrastruttura, specificando le grandi aree territoriali e la tempistica; 2) all'indipendenza dell'Organo di Sorveglianza nel modello del "Gestore di trasporto indipendente"; 3) a mantenere le attività di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione di gas sotto il controllo e la proprietà del Gestore di trasporto indipendente per evitare fenomeni di natura anticoncorrenziale; 4) ad applicare gli stessi tempi per la verifica nazionale e comunitaria sul modello di separazione della rete gas; 5) a definire un regime di accesso regolato allo stoccaggio di modulazione per tutti gli operatori interessati; 6) a predisporre una regolamentazione più chiara inerente alla vendita al dettaglio e al cambio di fornitore.



**Pirola  
Pennuto  
Zei  
& Associati**  
studio di consulenza  
tributaria e legale

Avv. Gabriele Bricchi  
Gabriele.bricchi@studiopirola.com  
RA in Dr. Cora Steinringer  
cora.steinringer@studiopirola.com  
www.pirolapennutozei.it

**TASSAZIONE DELLE PERSONE**

PAGINA  
**16**

**ITALIA: CEDOLARE SECCA - LOCAZIONE DI IMMOBILI ABITATIVI DA PARTE DI PERSONE FISICHE**

L'art. 3 del D.Lgs. n.23/11, pubblicato sulla G.U. n.67 del 23/03/2011, ha introdotto dal periodo di imposta 2011 un sistema di tassazione alternativo (c.d. cedolare secca) a quello ordinario per le persone fisiche che affittano immobili ad uso abitativo, al di fuori dall'esercizio di un'attività di impresa o di lavoro autonomo.

Il contratto di locazione deve avere ad oggetto immobili ad uso abitativo e loro pertinenze locate congiuntamente all'abitazione.

La nuova cedolare secca sostituisce Irpef, Addizionale comunale e regionale Irpef, Imposta di registro e di bollo dovuta sul contratto, sulla risoluzione nonché sulla proroga dello stesso.

Qualora il reddito da locazione sottratto al regime ordinario rappresenti una componente che si somma ad altri redditi posseduti dal contribuente stesso (lavoro dipendente, autonomo e/o impresa) la convenienza per la tassazione con il regime della cedolare secca è sempre maggiore quanto più alta è l'aliquota Irpef marginale per scaglioni di reddito.

E' sempre consigliabile effettuare un calcolo analitico di convenienza economica.



**STUDIO ASSOCIATO AMOROSO**

Dott. Stefano Amoroso  
info@studioamoroso.it  
www.studioamoroso.it

**ITALIA: "ON LINE BEHAVIOURAL ADVERTISING"**

Il prossimo 25.5.2011 scade il termine entro il quale l'Italia dovrà dare attuazione alle disposizioni contenute nella Direttiva 2009/136/CE sull'e-privacy che prevede che per memorizzare o accedere lecitamente ad informazioni archiviate nell'apparecchiatura terminale di un utente sarà necessario il consenso preventivo ed informato dell'interessato. Con l'attuazione di tale Direttiva anche il trattamento di informazioni come cookie ed indirizzi IP (che permettono di osservare le azioni degli utenti in rete e di creare un profilo comportamentale degli stessi teso alla trasmissione di messaggi pubblicitari personalizzati) sarà soggetto agli obblighi di informativa e di consenso preventivo ed informato. Tali obblighi opereranno non solo per i servizi di comunicazione elettronica, ma per ogni altro servizio che si avvalga di tecniche di tracciamento.



SLA Studio Legale Associato  
member of the Osborne Clarke Alliance



Avv. Marialaura Boni  
mboni@sla.it  
Avv. Gretel Malmshheimer  
gmalmshheimer@sla.it

**DIRITTO FALLIMENTARE****ITALIA: IRRAGIONEVOLE DURATA DEL FALLIMENTO**

L'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo attribuisce ad ogni persona il diritto a che la sua causa venga decisa entro un termine ragionevole. La c.d. legge Pinto prevede che il giudice determini l'indennità in caso di mancato rispetto del termine ragionevole.

Sulla ragionevole durata della procedura concorsuale si è espressa recentemente la I Sezione della Corte di Cassazione, la quale, con ordinanza n. 22511 del 4 novembre 2010, ha stabilito che il fallimento è un "contenitore di processi" e dunque non è assimilabile ad un ordinario processo di cognizione. Ne consegue che la durata ragionevole stimata in tre anni per il processo ordinario civile (prima istanza) può essere presa in considerazione per un procedimento di fallimento solo nel caso in cui si tratti di un fallimento con un unico creditore, o comunque solo con pochi creditori senza profili contenziosi autonomi (e.g. azioni revocatorie).

Ciò posto, la I Sezione ritiene ragionevole una durata di sei anni per una procedura fallimentare con tre procedimenti incidentali, aggiungendo un ulteriore anno per il riparto dell'attivo, anche se la durata ragionevole deve essere valutata per ogni singola procedura concorsuale.



Pirola  
Pennuto  
Zei  
& Associati  
studio di consulenza  
tributaria e legale

Avv. Gabriele Bricchi  
Gabriele.bricchi@studiopirolo.com  
RA in Dr. Cora Steinringer  
cora.steinringer@studiopirolo.com  
www.piolapennutozei.it

PAGINA  
**17**

**ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI****ITALIA: NUOVA CAUSA DI NULLITÀ TESTUALE RELATIVAMENTE AGLI ATTI TRASLATIVI, COSTITUTIVI, MODIFICATIVI DI DIRITTI REALI IMMOBILIARI**

Con D.L. 78/10, convertito in L. 122/10, mediante la novellazione dell'art. 29 L. 52/85 (in materia di registri immobiliari), è stato disposto che gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere a pena di nullità, per gli immobili urbani, l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, dei destinatari della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle vigenti disposizioni in materia catastale, ovvero, in alternativa, un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Detta norma onera inoltre il notaio rogante di accertare preventivamente alla stipula di tali atti che le intestazioni catastali siano conformi alle risultanze dei registri immobiliari. Si è dato vita, quindi, in tal modo ad una ulteriore e rilevante causa di nullità testuale degli atti traslativi, costitutivi, modificativi di diritti reali immobiliari.



RA Paola Nardini  
nardini@studiolegalenardini.it  
RAin Elisabetta Giacomelli  
buero@studiolegalenardini.it

**APPALTI**PAGINA  
**18****ITALIA: PARTECIPAZIONE DI ATI - OBBLIGO DI INDICARE LA PERCENTUALE DEI LAVORI DA ESEGUIRE**

In caso l'appaltatore partecipi ad una gara d'appalto presentandosi in RTI (Raggruppamento Temporaneo d'Impresa), in capo a ciascuna impresa, facente parte dell'RTI, sussiste l'obbligo di indicare la percentuale dei lavori da eseguire. Tale obbligo discende direttamente dalla legge (art. 37, comma 13, del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163), affinché sussista perfetta corrispondenza tra quota dei lavori e quota di effettiva partecipazione al raggruppamento. Inoltre la quota di partecipazione deve essere stabilita e manifestata dai componenti del raggruppamento all'atto stesso della partecipazione alla gara, atteggiandosi detta indicazione come un indispensabile requisito di ammissione alla gara, a prescindere dalle prescrizioni contenute nel bando. (Consiglio di Stato, sez. V, 29 marzo 2011 n. 1911).



RA e Avv. Wolf Michael Kühne  
Wolf.kuehne@dlapiper.com  
Studio partner del Network "Norme & Tributi"  
della Camera di Commercio Italo-Germanica

**DIRITTO DELL'ENERGIA****ITALIA: RESTRIZIONI NELL'USO DI AREE AGRICOLE PER IMPIANTI  
FOTOVOLTAICI - ATTESA DI NUOVE TARIFFE**

E' stato pubblicato, sulla G.U. del 28.3.2011, ed è entrato in vigore il 29.3.2011, il D.Lgs. n.28 del 3.3.2011, che attua la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Il D.Lgs. modifica la regolamentazione delle tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici contenuta nel D.M. 6.8.2010, limitandone l'applicazione ai soli impianti che entreranno in esercizio entro il 31.5.2011. Per gli impianti fotovoltaici che entreranno in esercizio successivamente, le tariffe applicabili saranno determinate con successivo D.M. da emanarsi entro il 30.4.2011. Limitazioni sono state previste anche per gli impianti fotovoltaici su aree agricole, i quali potranno essere ammessi alle tariffe incentivanti a condizione che: a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 Km; b) non sia destinato all'installazione degli impianti più del 10% della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente. Questi limiti non si applicano ai terreni abbandonati da almeno 5 anni, nonché agli impianti autorizzati entro la data di entrata in vigore del D.Lgs. o per i quali sia stata presentata richiesta di autorizzazione entro l'1.1.2011 a condizione, in ogni caso, che l'impianto entri in esercizio entro il 29.3.2012.

**Rödl & Partner**

Avv. Alessandra Mari  
alessandra.mari@roedl.it  
Studio partner del Network "Norme & Tributi"  
della Camera di Commercio Italo-Germanica

PAGINA  
**19****DIRITTO FARMACEUTICO, DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEI COSMETICI****ITALIA: PRODOTTI DI BELLEZZA E MESSAGGI PROMOZIONALI  
INGANNEVOLI**

La diffusione di messaggi promozionali che promettano l'efficacia miracolosa di un prodotto cosmetico costituisce pubblicità ingannevole, qualora i benefici ottenibili con lo stesso vengano oltremodo enfatizzati rispetto ai dati risultanti dalle sperimentazioni condotte sul prodotto stesso. Così ha stabilito il T.A.R. Lazio, con sentenza 01263/2011 depositata lo scorso 9 febbraio, confermando la sanzione di Euro 270.000, già erogata dall'Autorità Antitrust contro il gruppo L'Oréal. In particolare, è stata ritenuta sanzionabile l'attribuzione al cosmetico di caratteristiche non ancora empiricamente accertate o non fondate su evidenze scientifiche affidabili. Inoltre, anche quando i test impiegati diano garanzie di serietà, sarebbe comunque necessario – affermano i giudici – « verificare se il prodotto effettivamente consente di raggiungere i risultati promessi ». Infine, i giudici chiariscono che l'Autorità Antitrust rimane libera di valutare l'eventuale capacità della campagna pubblicitaria di trarre in inganno il consumatore, nonostante il previo parere positivo espresso dall'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria – Comitato di Controllo.



**MONDINI RUSCONI**  
STUDIO LEGALE

Avv. Dr. Paolo Mondini  
paolo.mondini@mondinirusconi.it  
RAin Erna Fütö, LL.M.  
erna.fuetoe@mondinirusconi.it  
www.mondinirusconi.it

**ITALIA: SOSPENSIBILITÀ DELLE SENTENZE DI APPELLO**

Capita frequentemente che gli importi in contenzioso siano talmente elevati da essere finanziariamente insostenibili per le aziende che sono chiamate ad anticiparli in attesa di terminare i tre gradi di giudizio. Desideriamo quindi segnalare che dopo la sentenza n. 217/2010 della Corte costituzionale che stabilito l'applicabilità dell'art. 373 c.p.c. anche al processo tributario, con ordinanza in data 27 settembre 2010 la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha sospeso una propria sentenza in forza di detto articolo. L'ordinanza ha confermato che per avvalersi dell'art. 373 c.p.c. è sufficiente che il contribuente fornisca la prova: di avere già inoltrato il ricorso in Corte di Cassazione, che in caso di esecuzione della sentenza subirebbe un danno grave e che questo danno non potrebbe essere riparato dopo l'eventuale vittoria in Corte di Cassazione. Non è quindi necessario che il contribuente fornisca anche la prova del cosiddetto "fumus boni juris".

**PG & Partners**

Dott. Marco Petrucci  
marco.petrucci@pgpartners.it  
www.pgparkers.it  
marco.petrucci@pgpartners.it  
www.pgparkers.it

**IMPRESSUM**PAGINA  
**20**

The German Chamber Network

**DEinternational Italia s.r.l.** è la società dei servizi della Camera di Commercio Italo Germanica (AHK Italia)

Via Gustavo Fara 26 | I-20124 Mailand  
P.I. / C.F. 05931290968  
Tel. +39 02 3980091 | Fax +39 02 39800195  
E-Mail: <mailto:recht@deinternational.it>

**CONTENUTI | LINKS:**

DEinternational Italia s.r.l. ha raccolto le informazioni con la maggiore cura possibile. Tuttavia, la correttezza e l'accuratezza delle informazioni contenute non possono essere garantite. Qualsiasi responsabilità per danni derivanti direttamente o indirettamente dall'uso dei testi delle pagine e/o siti collegati tramite link è esclusa.

**INVITO DATI | PRIVACY:**

Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 196/2003 sul trattamento dei dati personali e consenso al trattamento dei dati: i dati raccolti in questo documento hanno la finalità di attivare nei confronti dell'interessato un servizio informativo. L'interessato può richiedere la propria cancellazione dalla mailing-list, contattando la DEinternational Italia s.r.l..